

Fatto e diritto

1) La società D. [REDACTED] T. [REDACTED] s.r.l. ricorre contro l'atto di Equitalia notificato il 3.6.2015 con la quale le viene intimato di pagare entro cinque giorni l'importo complessivo di € 9.418,00 come da cartella di pagamento notificata il 31.12.2009. La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto eccependo l'intervenuta prescrizione di quanto richiesto nella cartella e la nullità degli interessi addebitati per omessa indicazione delle modalità di calcolo.

Si è costituita in giudizio Equitalia che chiede di rigettare il ricorso.

2) L'eccezione proposta dalla ricorrente di prescrizione è infondata e va respinta per quanto riguarda i tributi erariali richiesti nella cartella di pagamento notificata il 31.12.2009.

Va anzitutto detto che i tributi erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria prevista dall'art.2946 cod.civ.; essi quindi si prescrivono con il decorso di dieci anni.

Nel caso in esame i tributi erariali richiesti nella cartella sono l'I.V.A. dovuta dalla ricorrente nel 2005 e le ritenute alla fonte non versate nel 2005. La loro liquidazione e iscrizione a ruolo è avvenuta ex art.36 bis D.P.R. 600/72 sulla base della dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente per l'anno 2005.

La prescrizione dei due tributi è quindi iniziata nel 2005. Essa si è interrotta (art.2943 cod.civ.) con la notifica in data 31.12.2009 della cartella di pagamento e da tale data ha ripreso il decorso di dieci anni della prescrizione dei due tributi che pertanto maturerà il 31.12.2019. Ne consegue che al 3.6.2015, data della notifica dell'atto di intimazione, i tributi intimati non erano prescritti ed erano pertanto dovuti.

Il ricorso va pertanto respinto per quanto riguarda l'importo di € 3.642,66 (I.V.A.) e degli altri importi relativi alle ritenute alla fonte, importi tutti che vanno confermati e devono essere pagati dalla ricorrente.

3) E' invece fondata e da accogliere l'eccezione di prescrizione con riguardo agli interessi sugli importi per i tributi.

Gli interessi si prescrivono a norma dell'art.2948 n.4 nel termine breve di cinque anni, che tale rimane anche se la prescrizione del credito principale, ovvero nel caso in esame il credito per i tributi, sia quella ordinaria (Cass.4704/2001),

La notifica in data 31.12.2009 della cartella ha interrotto la prescrizione la quale ha quindi ripreso a decorrere per altri cinque anni maturandosi così alla data del 31.12.2014. Ne consegue che alla data del 3.6.2015 di notifica dell'intimazione gli interessi sui tributi erano prescritti.

Il ricorso va perciò accolto sul punto. Quanto assorbe l'eccezione sulla modalità di calcolo degli interessi, peraltro priva di fondamento (Cass.8613/2011).

4) E' altresì fondata l'eccezione di prescrizione con riguardo alle sanzioni oggetto della intimazione di pagamento.

Infatti l'art.20 comma 3 D.lgs. 472/1997 stabilisce che il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive nel termine di cinque anni.

Per quanto sopra detto in relazione agli interessi alla data di notifica della intimazione anche le sanzioni erano prescritte,

5) In conclusione: la ricorrente deve pagare l'importo dei tributi; vanno invece annullati gli interessi e le sanzioni in quanto prescritti.

La reciproca parziale soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede: conferma l'intimazione per quanto riguarda i tributi; annulla l'intimazione per quanto riguarda gli interessi e le sanzioni. Spese di lite compensate.

Milano 14.9.2016

Il Presidente est.

